




**CITTA' DI NOCERA INFERIORE**  
(Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 10 novembre 2020

IL SINDACO



**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 8 agosto 2020, n. 198);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 7 settembre 2020, n. 222);

**Viste** le ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020, n.234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020, n. 239), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020, n. 249);

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 77 del 5 ottobre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che, *“fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:*

*1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. 1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. 2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii. 3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa*

*la proroga: 3.1.dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; 3.2 di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina";*

**VISTA** l'Ordinanza regionale n.78 del 14 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020;

**VISTA** l'Ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. è stato disposto che *"in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi";*

**VISTA** l'Ordinanza regionale n.80 del 16 ottobre 2020, con la quale:

*"1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale: 1.1. è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni); 1.2. sono consentiti in modalità "in presenza" i corsi, non scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore. 2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020";*

**VISTO** il **D.P.C.M.** del 24.10.2020, nonché il DPCM del 03.11.2020 entrato in vigore il **06.11.2020**

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

**Viste e richiamate** le Ordinanze del P.G.R. Campania 85, 86, 87 e 89 del 2020

**Ritenuta prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;**

**Richiamata** le proprie ordinanze sindacali 44 e 46 /del 2020

**Vista e richiamata** la delibera **G.C. n. 78 del 03.06.2020** avente ad oggetto "Occupazione di spazi ed aree pubbliche a seguito della emergenza covid-19";

**Considerato che** come verificato nella giornata di domenica 08.11.2020 si sono verificati assembramenti ai tavolini dei bar tra clienti non distanziati adeguatamente o occupanti in sovrannumero gli stessi;

**Visto** che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017 e s.m.i.;

#### **ORDINA CHE**

gli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico del tipo BAR, PUB o comunque di analoga tipologia che occupino suolo e spazi pubblici o di uso pubblico con tavolini e sedie per la propria clientela si attengano scrupolosamente alle dette disposizioni al fine di garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure di profilassi sanitaria per l'emergenza covid-19:

- a) ogni tavolino, nel caso in cui gli occupanti dello stesso siano superiori a due, potrà essere occupato non in ogni sua parte, ma nel numero massimo di persone pari alla metà del numero che ordinariamente possono ad esso accomodarsi (ad es. due su quattro), e/o

- comunque rispettando il distanziamento interpersonale tra gli occupanti nella misura minima di 1.5 mt. se non appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- b) tra i posti di seduta di due differenti tavolini deve intercorrere la distanza minima di metri due;
  - c) la clientela seduta ai tavolini può trattenersi per il tempo necessario alla consumazione e comunque, in assenza della stessa, deve indossare la c.d. mascherina di protezione individuale;
  - d) posizionare comunque tavolini e sedute su suolo pubblico potendo occupare una superficie in misura superiore a quella ordinariamente autorizzata (giusta delibera di Giunta 78/2020) al solo fine di garantire il distanziamento interpersonale, in ottemperanza alle disposizioni già vigenti, consentendo il comodo passaggio pedonale su marciapiede/strada/piazza, senza restrizione, intralcio o rallentamento al flusso pedonale o interferenze o violazioni di distanziamento con altri vicini analoghi esercizi commerciali (es.: distanza tra tavolini di due differenti bar posizionati sullo stesso marciapiede o piazza o spazio o suolo pubblico o di uso pubblico);
  - e) Il titolare e/o il gestore di ciascun esercizio commerciale della tipologia interessata dalla presente ordinanza è tenuto a garantire il rispetto delle qui prescritte disposizioni.

AVVERTE ALTRESI' che il mancato rispetto degli obblighi innanzi richiamati è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00; nei casi di cui all'art. 1 comma 2 lettere a), b) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ed OGNI ALTRA sanzione amministrativa accessoria PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Nocera Inferiore sez. Amministrazione trasparente e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo;

sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto di Salerno;
- al Sig. Presidente della Regione Campania;
- -Regione Campania- Unità di crisi

nonché a:

- Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore;
- Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore;
- Comando Reparto Territoriale - Stazione e Compagnia di Nocera Inferiore;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
- Polizia Provinciale;

perché curino l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sez. Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Avv. Manlio Torquato

